



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 188**

**della Giunta comunale**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO.

---

Il giorno 17.08.2020 ad ore 08.37 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Andreatta Alessandro</b>
vicesindaco	<b>Franzoia Mariachiara</b>
assessori	<b>Bungaro Corrado</b>
	<b>Gilmozzi Italo</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Salizzoni Alberto</b>
	<b>Stanchina Roberto</b>
	<b>Uez Tiziano</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/182 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione; atteso che l'Amministrazione comunale intende rispondere con adeguate strategie nell'ambito della mobilità cittadina all'evento pandemico in atto, che richiede di garantire il distanziamento sociale anche nell'utilizzo dei mezzi pubblici di massa (autobus e treni) e per questo intende incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a quelli consueti per lo spostamento sul territorio comunale, al fine di evitare l'affollamento dei mezzi di trasporto pubblico e di contenere l'uso del mezzo privato per spostamenti di breve raggio, contribuendo in tal modo ad alleviare i problemi di traffico, emissioni e parcheggi;

ritenuto a tal fine di attivare un servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il monopattino è infatti tra i dispositivi elettrici per la mobilità individuale più diffusi in Europa, per la sua facilità d'uso e maneggevolezza, trattandosi di un dispositivo abbastanza piccolo e portatile, che può inquadrarsi in un range di utilizzazione, per la sua velocità e leggerezza, compreso tra la bicicletta e la pedonalità;

evidenziato a tal proposito che è in fase di redazione il PUMS, in esito alla procedura di affidamento di cui alle determinazioni del Progetto mobilità e sicurezza dei lavoratori 23.08.2019 n. 80/14 e 17.04.2020 n. 80/9. Da ultimo, con determinazione del Progetto mobilità e sicurezza dei lavoratori 03.07.2020 n. 80/13 è stata affidata al medesimo soggetto l'attività di supporto nella pianificazione della mobilità nella fase di post emergenza epidemiologica da COVID-19, tramite uno studio sulla mobilità emergenziale, nel cui ambito è prevista anche la predisposizione di linee guida atte ad incentivare la micromobilità elettrica, in primis il monopattino, anche in relazione alle modifiche in atto al Codice della strada;

ritenuto di procedere all'attivazione del servizio in oggetto nelle more di predisposizione di tali linee guida, che verranno poi trasmesse agli operatori individuati per la gestione del servizio in questione affinché ne tengano conto nell'esercizio dell'attività;

dato atto che:

- il comma 102 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, rinviando all'emanazione di uno specifico Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti la definizione delle modalità di attuazione della sperimentazione stessa;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2019 è stato pubblicato il D.M. 4 giugno 2019 n. 229 "Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica";
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha stabilito, all'art. 1, comma 75, che i "i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 50";
- la Legge 28 febbraio 2020 n. 8 ha sostituito il comma 75 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, introducendo i commi 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies, al fine di disciplinare modalità sanzionatorie, ambiti di circolazione, limiti di velocità, dispositivi di sicurezza, corretto utilizzo, caratteristiche tecniche e costruttive, modalità e caratteristiche dei servizi di noleggio;
- alla luce del quadro normativo attuale sopra richiamato, i monopattini possono circolare nel rispetto delle disposizioni che ad oggi interessano i velocipedi;

richiamato in particolare il comma 75 septies dell'art. 1 della Legge 160/2019 e s.m. con il quale viene disposto che "i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città'.";

ritenuto di fissare con la presente deliberazione gli elementi richiesti dalla norma sopra citata, procedendo all'attivazione del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale del Progetto mobilità e sicurezza dei lavoratori l'approvazione dello schema di avviso pubblico per l'individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere il servizio di noleggio in oggetto, comprensivo della cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto, del fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dello schema di convenzione per la gestione del servizio;

ritenuto che l'attività di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica non sia identificabile come attività di servizio pubblico, in quanto il bisogno di spostarsi nel territorio cittadino mediante l'uso di monopattini elettrici è già adeguatamente soddisfatto dal mercato, quindi manca il presupposto fondamentale per l'assunzione del servizio pubblico. Al riguardo il Comune non eroga nemmeno alcun tipo di sovvenzione o contributo per lo svolgimento di detta attività. La necessità di regolazione dell'attività di noleggio di tali dispositivi sorge in ragione del possibile incremento di soggetti che spontaneamente inizino ad erogare il servizio in modalità flusso libero (free floating), al fine di scongiurare impatti negativi sul sistema di circolazione stradale, sull'ordine e la sicurezza urbana nonché sull'uso del suolo pubblico, dovuti ad attività svolte in maniera pericolosa e disordinata. In tal senso la regolazione non ha la specifica finalità di garantire a tutti gli amministrati la possibilità di usufruire del servizio secondo i principi di imparzialità, universalità, continuità, trasparenza, ma di disciplinare il mercato per garantire che l'attività sia svolta nel rispetto delle esigenze di decoro e sicurezza urbana. La restrizione del mercato che tale regolazione necessariamente comporta (con conseguente mancata operatività dei meccanismi concorrenziali) richiede altresì l'adozione di una serie di accorgimenti volti ad assicurare che la scelta degli operatori da ammettere all'erogazione del servizio ricada su coloro che, non solo garantiscano uno standard minimo di qualità, ma che siano anche in grado di soddisfare maggiormente l'interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possibile;

ritenuto di intendere quale "numero delle licenze attivabili" di cui all'art. 1, comma 75 septies, sopra citato, il numero dei soggetti individuati con l'Avviso pubblico sopra citato, interessati ad erogare il servizio in oggetto e rispondenti a specifici requisiti in esso esplicitati. La scelta del termine è riconducibile al fatto che il servizio non possa intendersi come "attività libera" soggetta alla mera presentazione di SCIA di Noleggio senza conducente, ma che la stessa debba essere appositamente regolamentata al fine di salvaguardare l'ordine e il decoro urbano e di garantire la sicurezza stradale;

precisato che la flotta dei dispositivi per la micromobilità elettrica deve essere composta da mezzi completamente elettrici e omologati, idonei alla circolazione su strada nel rispetto del Codice della strada, delle prescrizioni contenute nel Decreto n. 229 del 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e devono rispettare le prescrizioni e gli standard nazionali ed europei vigenti;

ritenuto, in base ad analisi relative sia alle dimensioni del territorio urbano interessato al servizio che al numero di abitanti potenziali utilizzatori, che il numero massimo di operatori debba essere non superiore a 3, con un numero massimo totale di mezzi pari a 500;

dato atto inoltre che con ciascun operatore selezionato verrà poi sottoscritta una convenzione per la gestione del servizio, con durata prevista fino al 31.08.2021, prorogabile al 31.08.2022 previa verifica del suo andamento;

precisato che la durata del servizio è definita in ragione della innovatività del servizio e della necessità di garantire la possibilità di apportare eventuali correttivi o modifiche allo stesso in conseguenza della rapida evoluzione del mercato, di eventuali nuove esigenze riscontrate o di criticità nell'erogazione del servizio;

atteso che per lo svolgimento del servizio di noleggio gli operatori dovranno stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per sinistro, inclusa copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio con massimali e copertura che saranno indicati specificamente nell'atto di avvio della procedura da parte del Dirigente del Progetto mobilità e sicurezza dei lavoratori;

dato atto che si prevede di delimitare l'area di erogazione del servizio all'interno della zona individuata nella cartografia allegata quale parte integrante del presente atto;

rilevato che la sosta dei monopattini dovrà avvenire esclusivamente nelle aree attrezzate o, in loro assenza, a bordo delle strade dove la sosta è consentita, a condizione che il mezzo in sosta non rechi alcun pericolo ai pedoni, con particolare riferimento alla circolazione dei disabili e/o alle attività presenti. Pertanto, l'apertura o la chiusura del noleggio potrà avvenire

soltanto nell'ambito degli stalli sopraccitati;

rilevato inoltre che, fatto salvo quanto sopra esposto, al fine di garantire che la sosta dei dispositivi avvenga secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge l'Amministrazione si riserva di individuare, all'interno delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei medesimi, ambiti nei quali l'apertura e chiusura del noleggio e conseguentemente la sosta dei dispositivi possano avvenire esclusivamente all'interno di spazi appositamente individuati;

evidenziato inoltre che le aree operative nelle quali è consentito lo svolgimento del servizio sono esclusivamente quelle previste dal Codice della strada e che l'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere specifiche limitazioni per tutti i monopattini per alcune strade o tratti di essa come previsto dall'art. 7 del Codice della strada. L'Amministrazione può, per ragioni di tutela storico e artistica, di tutela delle aree verdi nonché per ragioni di sicurezza pedonale, escludere dall'area di copertura alcune zone della Città di Trento, per questo si riserva la facoltà di disciplinare con successivo provvedimento eventuali aree in cui escludere la circolazione dei monopattini;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la Legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.;
- la nota istruttoria di data 12.08.2020 prot. n. 176166 del Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi del comma 75 septies dell'art 1 della Legge 160/2019 e s.m., dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente con gli atti conseguenti, volti a garantire quanto prima l'erogazione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di attivare, per le motivazioni espresse in premessa e in base al comma 75 septies dell'art 1 della legge 160/2019 e s.m., il servizio di mobilità' in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento, con durata prevista fino al 31.08.2021, prorogabile al 31.08.2022, previa verifica del suo andamento;
2. di approvare la cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto, come da elaborato allegato, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di rinviare a provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori l'approvazione e pubblicazione di Avviso pubblico per la selezione dei soggetti interessati a svolgere il servizio in oggetto, definendo i seguenti elementi richiesti:
  - numero massimo licenze attivabili: tre, secondo quanto precisato in premessa;
  - numero massimo dei dispositivi messi in circolazione: 500;
  - obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, secondo quanto esposto in premessa;
  - modalità di sosta consentite: la sosta dei monopattini dovrà avvenire esclusivamente nelle aree attrezzate o, in loro assenza, a bordo delle strade dove la sosta è consentita, a condizione che il mezzo in sosta non rechi alcun pericolo ai pedoni, con particolare riferimento alla circolazione dei disabili e/o alle attività presenti. Pertanto, l'apertura o la chiusura del noleggio potrà avvenire soltanto nell'ambito degli stalli sopraccitati. Fatto salvo quanto sopra esposto, al fine di garantire che la sosta dei dispositivi avvenga secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge l'Amministrazione si riserva di individuare, all'interno delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei medesimi, ambiti nei quali l'apertura e chiusura del noleggio e conseguentemente la sosta dei dispositivi possano avvenire esclusivamente all'interno di spazi appositamente individuati.
  - eventuali limitazioni alla circolazione: le aree operative nelle quali è consentito lo svolgimento del servizio sono esclusivamente quelle previste dal Codice della strada. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere specifiche limitazioni per tutti i monopattini per alcune strade o tratti di essa come previsto dall'art. 7 del Codice della strada. L'Amministrazione può, per ragioni di tutela storico e artistica, di tutela delle aree verdi nonché per ragioni di sicurezza pedonale, escludere dall'area di copertura alcune zone della Città di Trento, per questo si riserva la facoltà di disciplinare con successivo provvedimento eventuali aree in cui escludere la circolazione dei monopattini;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori l'approvazione dello schema di Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere il servizio di noleggio in oggetto, comprensivo della cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto, del fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dello schema di convenzione per la gestione del servizio;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Andreatta

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 17.08.2020

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Moresco Lorenza  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 182 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 13 agosto 2020

Area Tecnica e del territorio  
Il Dirigente  
arch. Ennio Dandrea  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 182 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie  
Il Capoufficio  
dott. Flavio Cescotti  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 13.08.2020